-9380/13 1c

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

QUINTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/01/2013

SENTENZA N. 37/2013

REGISTRO GENERALE N. 16783/2012

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GAETANINO ZECCA	- Presidente -
Dott. PAOLO OLDI	- Consigliere -
Dott. CARLO ZAZA	- Consigliere -
Dott. GERARDO SABEONE	- Rel. Consigliere -
Dott. PAOLO MICHELI	- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

KHALOUF KHALIL N. IL 05/02/1969

avverso l'ordinanza n. 827/2012 CORTE APPELLO di MILANO, del 08/03/2012

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GERARDO SABEONE ;
lette/~~sentite~~ le conclusioni del PG Dott. Mario Fraticelli che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata

Udit i difensor Avv.;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Milano, con ordinanza dell'8 marzo 2012, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da Khalouf Khalil avverso la sentenza del Tribunale di Como del 26 aprile 2011 che lo aveva condannato, per guida senza patente e falso materiale di patente di guida, alla pena non sospesa di mesi sei di reclusione.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando:

a) una violazione di legge per non essere stato rispettato il principio del contraddittorio di cui all'articolo 127 cod.proc.pen. a cagione dell'emissione de plano del provvedimento impugnato, con richiesta subordinata di eventuale rimessione della questione alle Sezioni Unite;

b) una motivazione illogica in merito alla ritenuta non specificità dei motivi dell'appello;

c) una motivazione illogica in merito al mancato accoglimento dell'istanza di essere esaminato personalmente in appello, in quanto contumace in primo grado, e di effettuazione di una perizia sulla pretesa falsità della patente di guida e di mancata considerazione della revoca di una precedente sentenza;

d) una violazione di legge e più in particolare del diritto di difesa, a cagione della mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale;

e) una motivazione illogica in merito alle contestazioni effettivamente mosse alla sentenza di primo grado

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte di Cassazione, nella sua requisitoria scritta, ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con riferimento alla mancata considerazione della revoca di una precedente sentenza del Tribunale di Como del 29 aprile 2008, che aveva costituito motivo per la non concessione da parte del primo Giudice dei benefici di legge.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso merita accoglimento sul punto della ritenuta mancanza di specificità dei motivi dell'appello nonché per l'omessa motivazione circa la

mancata considerazione della revoca di una precedente sentenza di condanna, che era stata ritenuta ostativa alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena in primo grado, ogni altra doglianza così assorbita.

2. Sicuramente non è meritevole di accoglimento il motivo in rito circa l'impossibilità di dichiarare l'inammissibilità di un'impugnazione de plano.

Invero, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato la tesi contraria, sostenendo, in linea con la Relazione governativa al nuovo Codice di rito, che la inammissibilità va dichiarata de plano senza le garanzie previste dall'articolo 127 cod.proc.pen..

In questo senso si sono espresse, fra le tante, Cass. Sez. II 17 novembre 1993 n. 4355, secondo cui "la declaratoria d'inammissibilità dell'impugnazione va pronunciata "de plano" e non già a seguito di procedimento camerale ex articolo 127 cod.proc.pen." nonché da ultimo Cass. Sez. VI 27 novembre 2011 n. 48752, secondo cui "la dichiarazione di inammissibilità dell'appello non richiede l'osservanza delle forme prescritte dall'articolo 127 cod.proc.pen. che regola il procedimento in Camera di consiglio, in quanto la disciplina stabilita da tale precetto non è applicabile in tutti i casi nei quali il Giudice deliberi in Camera di consiglio, operando invece, solo per quelli in ordine ai quali sia espressamente prevista l'utilizzazione di tale procedura, peraltro non richiamata dal disposto dell'articolo 591 cod.proc.pen. norma generale in tema di inammissibilità del gravame.

3. Viceversa, questa Corte affrontando la problematica della identificazione dei requisiti minimi che l'atto di impugnazione debba presentare per superare il preliminare scrutinio di ammissibilità e segnatamente del tasso di determinatezza dei motivi, a tal fine, necessario, ha avuto modo di evidenziare che la verifica debba essere volta ad accertare la presenza, in concreto, dei connotati della "chiarezza" e "specificità", in rapporto ai principi della domanda, della devoluzione e del diritto di difesa, il cui rispetto quei criteri mirano a presidiare, sì che la "forma dell'impugnazione" ne soddisfi anche la "sostanza".

In tale prospettiva è stato opportunamente precisato che la valutazione del contenuto dell'atto di impugnazione non possa prescindere dalla considerazione che, da un lato, esso debba perimetrare l'esatto tema devoluto, così da permettere al Giudice ad quem di individuare il contenuto e la ratio essendi dei rilievi proposti, ed esercitare, quindi, il proprio sindacato; dall'altro, e di riflesso, debba essere tale da consentire agli eventuali "controinteressati" di adeguatamente resistere alla domanda di gravame e alla portata demolitoria che

il suo eventuale accoglimento avrebbe rispetto alla decisione impugnata, in ipotesi per essi favorevole (v. Cass. Sez. IV 30 settembre 2008 n. 40243).

3. Nella specie, l'esame dell'atto di appello e contestuale richiesta di riammissione nei termini, ex articolo 175 comma 2 cod.proc.pen., richiesta accolta con ordinanza 10 febbraio 2012 della Corte di Appello nonché l'esame dei motivi aggiunti successivamente depositati permette di acclarare come:

a) i motivi d'impugnazione non fossero affatto del tutto generici, avendo l'imputato contestato sia la propria mancanza di responsabilità in merito all'accertata falsificazione della patente di guida, che la necessità della riduzione della pena inflitta ma soprattutto dell'inefficacia, quale precedente ostativo alla concessione dei benefici di legge, di una sentenza richiamata dal Giudice di primo grado;

b) la Corte territoriale, di converso, nulla abbia detto in merito proprio a tale precedente, che assume rilievo concreto e specifico ai fini della concessione della sospensione condizionale della pena.

4. Il ricorso va, in definitiva, accolto per quanto dianzi espresso e l'impugnata ordinanza annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per un nuovo giudizio d'impugnazione della sentenza del Tribunale di Como del 26 aprile 2011.

P.T.M.

La Corte, annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata con trasmissione degli atti alla Corte di Appello di Milano per nuovo giudizio.

Così deciso in Roma, il 15/1/2013.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

addì 27 FEB 2013

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise